



Comune di
MONSERRATO
Comunu de PAULI

STATUTO COMUNALE

Aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2023

(aggiornamenti in grassetto corsivo)

Publicato all'Albo Pretorio Online dal 28/12/2023 al 27/01/2024

Publicato sul BURAS, parte III, n.15 del 14/03/2024

PREAMBOLO

Nell'ultimo censimento la popolazione constava di anime 2250;

La professione principale è l'agricoltura, quindi i mestieri necessari nè quali si possono numerare circa 70 persone;

I contadini si distinguono in proprietari, che seminano coi loro gioghi, e in giornalieri che fanno servizio altrui nelle opere rustiche e nel trasporto delle derrate a Cagliari;

Nel carattere morale de' paulesi v'ha del buono, perché sono pacifici, laboriosi, molto religiosi e alieni da delitti d'ogni sorta;

È così ristretto il paulese, che forse in totale la sua superficie non sarà maggiore di tre miglia quadrate;

La vidazione, che hanno nel proprio territorio, è quella del salto di San Lorenzo, che è un'area di circa 700 starelli;

Quando era ancora in più questa cappella festeggiavasi al titolare addì 10 agosto, e vi confluiva gran popolo e si correva il palio.

(c.f.r. Dizionario geografico - storico - statistico - commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna - Angius, Casalis - Torino - 1840).

TITOLO I

PRINCIPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1 - Il comune di Monserrato

1. Il comune di Monserrato è ricostituito in ente locale per volontà dei suoi cittadini, espressa con consultazione referendaria;
2. Riprende a vivere autonomamente, dopo l'interruzione avvenuta con R.D. 26 aprile 1928, in virtù della legge regionale n.36 del 18 novembre 1991, ricollegandosi idealmente agli usi, ai costumi ed alle sue peculiari tradizioni popolari e territoriali;
3. È ente territoriale di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa, ed amministrativa nell'ambito dei principi fissati dalla legge, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
4. Rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo. È titolare di funzioni proprie ed esercita le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione Autonoma della Sardegna, secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 2 - Principi fondamentali

1. Il comune fonda la sua azione sui principi indicati dalla Costituzione e dal presente statuto e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine sociale ed economico che ne limitano la realizzazione.
2. Pone tra i suoi fini il rispetto della vita ed il pieno sviluppo della persona umana garantisce l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale sia nel contesto comunale sia ed ancor più nel contesto regionale, nazionale ed europeo.
3. Riconosce e garantisce il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni delle comunità locali e favorisce lo sviluppo delle associazioni democraticamente organizzate.
4. Il comune svolge le proprie funzioni e i compiti di rilevanza sociale e di promozione dello sviluppo economico, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.
5. Riconosce la funzione e il ruolo delle organizzazioni sindacali presenti con le loro strutture organizzative.
6. Propone, con azioni di politica attiva, la difesa e la tutela dell'ambiente naturale.
7. Promuove un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e delle attività produttive.
8. Stipula accordi attraverso protocolli d'intesa con l'ateneo interessato per il coordinamento delle iniziative concernenti l'area della cittadella universitaria.
9. Concorre alla determinazione degli obiettivi generali contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della Regione Sardegna e degli organismi di livello intermedio al fine di tutelare gli specifici interessi della comunità di Monserrato. Tiene costanti rapporti con gli altri comuni contermini **e gli Enti sovraordinati.**

Art. 3 - La programmazione

1. Il comune assume come metodo ordinario della propria attività la politica di programmazione coordinata con la Regione e con gli altri enti territoriali, la concertazione istituzionale e sociale, il partenariato.

2. Con lo strumento della programmazione attua i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio, il programma di sviluppo economico e culturale, i programmi di opere pubbliche ed in particolare i piani urbanistici.
3. Il comune realizza la programmazione mediante la partecipazione democratica dei cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni sindacali.

Art. 4 - I beni comunali

1. Il comune cura la valorizzazione e la conservazione dei beni appartenenti al suo demanio e dei beni che costituiscono il suo patrimonio. Tiene aggiornato l'inventario con l'individuazione della specifica destinazione e vigila affinché i beni comunali siano utilizzati in primo luogo per soddisfare i bisogni sociali, culturali ed amministrativi della collettività e per la promozione dello sviluppo economico e sostenibile del territorio.

Art. 5 - Il territorio

1. Il territorio è quello attualmente definito nell'allegato "1" alla legge regionale n.36 del 1991, essendo stata stralciata dai confini storici la zona di San Lorenzo e le località indicate nei fogli catastali 1, 2, 3 e 4 ;
2. È individuato in catasto terreni nei fogli da 5 a 29 nel quadro d'unione 1:25.000 di Monserrato; confina con Cagliari, Pirri, Quartucciu e Selargius; la sua superficie è di Ha 650.25.50;
3. La riacquisizione della piana di S. Lorenzo, ove sorge l'antica chiesetta del Santo, particolarmente venerato dal popolo monserratino, e delle altre zone indicate al primo comma, restano un obiettivo irrinunciabile da perseguire con ogni legittimo mezzo, giuridico e politico, a salvaguardia delle tradizioni culturali e religiose. L'estensione territoriale della piana è pari Ha 497.71.45;
4. Questo territorio, inoltre, rappresenta per l'intera comunità un notevole valore economico, giuridico e politico, quale bene necessario al suo armonico sviluppo, pertanto dev'essere tutelato e valorizzato come risorsa insostituibile.

Art. 6 - La città metropolitana

1. ***Il comune di Monserrato fa parte della Città Metropolitana di Cagliari istituita con l'art. 17 della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n. 2 "Riordino del sistema delle Autonomie Locali della Sardegna" subentrata dal 1° gennaio 2017 alla Provincia di Cagliari con Delibera della Giunta Regionale 25 ottobre 2016, n. 57/12.***
2. Rivendica nel contempo il riordino del territorio con la ridefinizione dei confini comunali storicamente già appartenenti alla comunità monserratina.

Art. 7 - Uso della lingua sarda

1. La lingua sarda è patrimonio sociale della comunità locale ed è tutelata nella sua espressione tradizionale sia scritta che orale, nel rispetto della legge regionale n. 26/97 che disciplina la materia.
2. I consiglieri, gli assessori ed il sindaco possono svolgere in lingua sarda i loro interventi in consiglio. Sarà cura degli intervenuti fornire una sintesi in lingua italiana, ai fini della verbalizzazione.
3. È mantenuta, per quanto possibile, l'antica denominazione dei luoghi e dei rioni in lingua sarda, secondo rigore logico e filologico.
4. Gli atti aventi rilevanza giuridica devono essere redatti in lingua italiana.

Art. 8 - Sede, stemma, gonfalone, bandiere

1. Il comune ha sede nel palazzo civico presso **il quale** si tengono, di norma, le adunanze del consiglio comunale, si riuniscono le commissioni consiliari e la giunta, ed è sede dei gruppi consiliari. Gli organi elettivi possono autonomamente decidere di riunirsi in altra sede per specifiche e particolari esigenze.
2. Il comune di Monserrato adotta lo stemma e il gonfalone le cui caratteristiche sono stabilite con deliberazione del consiglio.
3. L'uso del gonfalone e dello stemma sarà disciplinato dal regolamento, che ne indicherà nel contempo, le ricorrenze in cui lo stesso potrà essere usato e i casi di concessione in uso ad enti ed associazioni operanti nel territorio.
4. Ogni qualvolta la legge prevede l'esposizione della bandiera nazionale, regionale od europea, esse vanno esposte congiuntamente.

Art. 9 - Albo pretorio *online*

1. È istituito l'albo pretorio **online** per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità della lettura. Il soggetto responsabile cura la pubblicazione degli atti all'albo pretorio **online**, avvalendosi dell'ufficio dei messi comunali e, su attestazione del messo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 10 - Bollettino ufficiale del comune

1. Abrogato

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 11 - Forme associative

1. Il comune di Monserrato favorisce l'attività delle libere forme associative senza scopo di lucro che perseguono fini sociali, culturali, sportivi, ricreativi e assistenziali di salvaguardia ambientale e di difesa dei diritti, nonché quelle delle organizzazioni del volontariato.
2. Il comune disciplina, con apposito regolamento:
 - a) l'istituzione di albi che devono essere tenuti dal relativo responsabile dove possono iscriversi le associazioni e le organizzazioni di cui al comma precedente;
 - b) gli interventi di sostegno finanziario e organizzativo a favore delle libere associazioni e delle organizzazioni di volontariato e la messa a loro disposizione di sedi e spazi pubblici;
 - c) la possibilità di affidare alle associazioni e alle organizzazioni di cui al primo comma, compiti di pubblico interesse, anche mediante stipulazione di convenzioni, previo controllo della qualità dell'attività svolta dalle stesse.

Art. 12 - Consulte

1. Il comune può avvalersi della consultazione delle associazioni iscritte agli albi di cui al comma 2 lett. a) del precedente articolo, per mezzo di assemblee, questionari, mezzi informatici o telematici, sondaggi.
2. Con delibera consiliare possono essere istituite consulte permanenti, generali o di settore, alle quali sono chiamati a partecipare i legali rappresentanti delle associazioni iscritte ai predetti albi, indicando

nella delibera di istituzione gli argomenti - fra quelli di competenza del consiglio - rimessi all'attenzione delle consulte ed il numero dei componenti delle stesse.

3. Il parere delle consulte non è vincolante né obbligatorio ma, ove siano istituite, occorre motivare circa la mancata consultazione o il discostamento dal parere delle stesse.

4. Con apposito regolamento approvato dal consiglio, sarà disciplinato il funzionamento delle consulte.

Art. 13 - Consultazioni

1. Il sindaco promuove forme di consultazione a cui sono chiamati i rappresentanti degli enti pubblici presenti nel territorio comunale, i rappresentanti delle categorie professionali, economiche, sociali e sindacali, per raccogliere contributi utili alla predisposizione degli atti di programmazione e di bilancio.

2. Dei risultati di tale consultazione dovrà essere data notizia al consiglio in sede di relazione al bilancio di previsione.

Art. 14 - Titolari dei diritti di partecipazione

1. Tutti i cittadini che compongono la popolazione residente compresi gli stranieri e gli apolidi insediati temporaneamente sul territorio comunale, che abbiano compiuto i diciotto anni, hanno il diritto di presentare all'amministrazione comunale istanze, petizioni, interpellanze, interrogazioni e proposte e possono partecipare a pieno titolo alle consulte, nelle forme e nei modi stabiliti dal regolamento.

2. Hanno diritto di sottoscrivere la richiesta di referendum consultivo ed esercitano il diritto di voto in relazione ad essa i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, nonché gli stranieri e gli apolidi residenti che hanno raggiunto la maggior età.

Art. 15 - Istanze

1. L'istanza consiste in una richiesta specifica, presentata da soggetti singoli o associati agli amministratori comunali o ai funzionari, di provvedere per atti di loro competenza. Essa può anche contenere una sollecitazione per audizioni o per l'adozione di atti amministrativi di interesse particolare o generale.

Art. 16 - Petizioni

1. La petizione è una domanda scritta, indirizzata al sindaco o al presidente del consiglio, rivolta alla giunta od al consiglio, sottoscritta da almeno 300 soggetti aventi diritto, o dai legali rappresentanti di almeno 5 associazioni iscritte agli albi di cui all'art. 11, dalle consulte, per chiedere l'adozione di provvedimenti di interesse collettivo, settoriale o generale. La petizione, ove richieda l'adozione di formali provvedimenti del consiglio o della giunta, deve essere corredata dalla proposta di deliberazione, su cui andranno espressi i pareri di legge.

2. L'argomento oggetto della petizione deve essere posto all'o.d.g. della giunta o del consiglio nella prima riunione, successiva all'espletamento della necessaria istruttoria da parte degli uffici e comunque non oltre due mesi dalla data in cui è pervenuta al protocollo del comune.

Art. 17 - Interrogazioni e interpellanze da parte delle organizzazioni iscritte all'albo

1. Le associazioni e le organizzazioni, iscritte all'albo di cui al comma 2 lett. a) dell'art. 11, e le consulte di cui all'art. 12, possono rivolgere, per iscritto, al consiglio o alla giunta, interrogazioni per avere informazioni su atti o fatti riguardanti l'amministrazione comunale o la vita della comunità, o interpellare per conoscere la motivazione di determinati atteggiamenti dell'amministrazione comunale o la posizione che essa intende assumere in relazione ad avvenimenti o problemi riguardanti la comunità.

Art. 18 - Proposte

1. La proposta è una richiesta, rivolta al consiglio o alla giunta, di adozione di specifici atti amministrativi, consistente nella presentazione di un progetto redatto in articoli ed accompagnato da una relazione illustrativa anche delle spese preventivate che la proposta comporta nella fase iniziale e a regime.
2. La proposta è sottoscritta da almeno duecento soggetti aventi diritto, di cui all'art. 14 del presente statuto, i quali possono servirsi, per la redazione del progetto e per la stesura della relazione, della collaborazione e dell'assistenza degli uffici comunali, in specie della ragioneria e della segreteria generale, ovvero del responsabile del servizio competente.

Art. 19 - Consultazione della popolazione

1. Il consiglio comunale, su proposta di un quarto dei consiglieri assegnati al comune, o su richiesta di 500 cittadini aventi diritto di cui all'art. 14 del presente statuto, elettori o di cinque associazioni o organizzazioni iscritte all'albo, dispone forme di consultazione popolare mediante distribuzione e raccolta di questionari, assemblee popolari, anche limitate a quartieri e rioni, al fine di conoscere gli orientamenti della popolazione in merito a problemi della comunità che devono essere affrontati dall'amministrazione comunale.

Art. 20 - Doveri dell'amministrazione

1. Il sindaco, la giunta, il consiglio, il presidente del consiglio, il direttore generale, i dirigenti e/o i funzionari dell'ente e il **segretario comunale** rispondono in maniera esauriente alle istanze, petizioni, interpellanze o interrogazioni loro presentate entro trenta giorni dalla presentazione.
2. Il consiglio o la giunta deliberano sulle proposte presentate dai soggetti aventi diritto entro sessanta giorni dalla presentazione.

Art. 21 - Iniziativa referendaria

1. È ammesso referendum consultivo, propositivo e abrogativo, su questioni relative ad atti che interessino l'intera collettività e nel rispetto del successivo articolo .
2. L'iniziativa di referendum può essere esercitata:
 - a) attraverso richiesta sottoscritta, almeno quattro mesi prima del deposito dell'istanza, da ottocento cittadini aventi diritto;
 - b) su deliberazione del consiglio comunale a maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri assegnati al comune e con le modalità stabilite dal regolamento .

Art. 22 - Svolgimento del referendum

1. Il testo o quesito sottoposto a referendum, articolato in un'unica domanda, deve essere chiaro, univoco e relativo ad atti di competenza del consiglio comunale, esclusi:
 - a) provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche, decadenze concernenti, a qualsiasi titolo, persone;
 - b) lo statuto ed i regolamenti organizzativi dell'amministrazione comunale;
 - c) provvedimenti di natura finanziaria o contabile;
 - d) oggetti già sottoposti a referendum negli ultimi cinque anni.
 - e) atti inerenti alla tutela di minoranze etniche o religiose;
2. Le modalità relative alla richiesta di referendum ed al relativo svolgimento sono stabilite dall'apposito regolamento.

TITOLO III

IL DIFENSORE CIVICO COMUNALE

Art. 23 - Ufficio del difensore civico

1. Abrogato

TITOLO IV

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 24 - Principi procedurali

1. Nei procedimenti relativi ad atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive, sono previste forme di semplificazione, pubblicità e di partecipazione degli interessati secondo principi stabiliti dal presente statuto, dalla L.241/90 **e dalle norme in materia di trasparenza amministrativa ed accesso civico**. L'apposito regolamento sul diritto di accesso agli atti e sul procedimento amministrativo, detta una disciplina di dettaglio per rendere effettivo il diritto del singolo e delle associazioni di intervenire nella difesa di interessi collettivi.

TITOLO V

ORGANI ISTITUZIONALI e ORGANI DIVERSI

Art. 25 - Organi

1. Sono organi istituzionali del comune il sindaco, il consiglio e la giunta. **Ciascuno per le proprie competenze è organo di governo dell'ente.**
2. **Sono organi a rilevanza istituzionale il presidente del consiglio, la conferenza dei capigruppo, le commissioni consiliari e il collegio dei revisori.**
3. **Sono organi gestionali i dirigenti e/o i funzionari a cui il sindaco conferisce l'incarico della gestione di risorse umane e finanziarie e il segretario comunale per le funzioni gestionali allo stesso attribuite dal Sindaco.**
4. Gli organi di cui al precedente comma 3, esercitano le attribuzioni loro conferite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi sulla base dei principi del presente statuto e dai regolamenti del comune.
5. Per il funzionamento degli organi istituzionali e a rilevanza istituzionale il bilancio del comune prevede appositi stanziamenti, secondo i criteri indicati sia dal regolamento di contabilità che da altri.

Art. 26 Il consiglio comunale

1. Il consiglio rappresenta la collettività e ne cura gli interessi mediante la promozione di azioni volte ad accrescere il progresso civile ed il miglioramento della qualità della vita nella comunità.
2. Al consiglio compete, in modo particolare, la funzione di indirizzo e di controllo politico ed amministrativo sull'attività della giunta, la quale non può esercitare in alcun modo e per alcun motivo la

potestà e le funzioni di competenza del consiglio , salva la sola adozione in via d'urgenza di variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica nei modi e termini di legge.

3. Al consiglio comunale spetta la convalida dei consiglieri eletti ed il giudizio sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità, ai sensi delle leggi dello Stato.

4. Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico-amministrativo e ne controlla l'attuazione. Adotta gli atti fondamentali del comune che sono specificatamente demandati dalle leggi e dal presente statuto.

5. Il consiglio comunale partecipa alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche di governo presentate dal sindaco, con l'osservanza delle seguenti linee guida:

a) Per la definizione delle linee programmatiche, subito dopo l'elezione, il sindaco promuove forme di consultazione dei gruppi consiliari.

b) Per l'adeguamento delle linee programmatiche, nel corso di mandato, a seguito di verifiche sull'attuazione dei programmi, il sindaco illustra una proposta di adeguamento sulla quale il consiglio si esprime.

6. Disciplina con apposito regolamento le modalità di espressione ed esercizio della sua autonomia funzionale e organizzativa, in special modo per quanto attiene la possibilità d'uso di mezzi e strutture in dotazione ai consiglieri e all'ufficio di presidenza e per la gestione delle risorse finanziarie che dovranno essere adeguatamente previste, d'intesa tra presidente del consiglio e sindaco, in un apposito stanziamento di bilancio assegnato, con il piano esecutivo di gestione, ad un responsabile di **settore**.

7. Il regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del consiglio e delle commissioni deve essere adottato o modificato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al consiglio, **compreso il sindaco** e, in conformità ai seguenti principi:

a) gli avvisi di convocazione delle riunioni devono pervenire con congruo anticipo con i mezzi che la moderna tecnologia è in grado di offrire. La conoscenza del giorno e dell'ora della riunione dovrà essere assicurata con tempestività. È salvaguardato il principio sostanziale, rispetto a quello formale, di assicurare al consigliere di poter deliberare "cognita causa" conoscendo anticipatamente gli argomenti da trattare.

b) È riconosciuta al consiglio l'autonoma determinazione di dotarsi di un ufficio di presidenza costituito oltre che da un presidente da due vicepresidenti di cui uno vicario, di servizi, attrezzature e risorse finanziarie, strutture apposite per il funzionamento del consiglio , in relazione ai fabbisogni espressi e alle disponibilità di bilancio. Il regolamento disciplina le modalità di gestione di tutte le risorse attribuite al consiglio per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari, delle commissioni, degli organismi che sono espressione del consiglio stesso, regolarmente costituiti.

c) Ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs. 267/2000, il funzionamento del consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, che indica, fra le altre, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco.

d) Il presidente nell'esercizio dei poteri di direzione del consiglio applica regole che assicurano il dibattito democratico ricorrendo per quanto possibile a procedure semplificate e a decisioni rapide, efficienti ed economiche.

e) Il regolamento individua i poteri sanzionatori del presidente nei confronti del pubblico o degli stessi consiglieri che ostacolano un ordinato e civile svolgimento delle funzioni istituzionali.

Art. 27 - Presidente del consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è presieduto ordinariamente dal presidente del consiglio che ne dirige i lavori, in osservanza del presente statuto e del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio e delle commissioni.

2. La prima seduta successiva alle elezioni comunali è convocata dal sindaco, ed è presieduta dal consigliere anziano fino alla elezione del presidente del consiglio .
3. Il presidente è eletto dal consiglio nel proprio seno, con il metodo dello scrutinio segreto con voto limitato ad un solo nome, nella prima seduta consiliare immediatamente dopo la convalida degli eletti .
4. Il consiglio elegge il presidente con votazione segreta a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati. Qualora nessuno raggiunga la maggioranza richiesta si procede, nella stessa seduta, ad un'ulteriore votazione per la quale è sufficiente il raggiungimento della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso di esito negativo, si procede subito al ballottaggio fra i due candidati più votati nel secondo scrutinio e risulta eletto colui che raccoglie il massimo dei voti o il più anziano d'età nel caso di parità. La deliberazione di nomina del presidente è immediatamente eseguibile affinché lo stesso possa immediatamente assumere la direzione del consiglio nella stessa seduta. Subito dopo l'elezione del presidente e sotto la sua direzione, si procede all'elezione di due vice presidenti, con un'unica votazione segreta e con preferenza limitata ad un solo nome: risulteranno eletti i due candidati più votati. È vice presidente vicario colui che riporta il maggior numero di voti. Almeno un vice presidente deve essere espressione della minoranza. Il presidente e i vice presidenti costituiscono l'ufficio di presidenza.
5. I poteri e le attribuzioni del presidente del consiglio e dell'ufficio di presidenza sono specificati nel regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio .
6. Al presidente si applicano le norme in materia di aspettativa, permessi, indennità previste dalla legge per gli amministratori comunali. In sede di prima applicazione l'elezione dei vice presidenti potrà avvenire nella prima seduta del consiglio convocata dopo l'entrata in vigore di questa norma.
7. La convocazione del consiglio per la convalida degli eletti, per l'eventuale surrogazione dei consiglieri, per l'elezione del presidente del consiglio, per la comunicazione dei componenti della giunta, deve essere effettuata entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti. La riunione deve tenersi non oltre dieci giorni dalla data di convocazione. La riunione del consiglio per la presentazione da parte del sindaco delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato è fissata entro il termine di 20 giorni successivi alla prima riunione per la convalida degli eletti.
8. Il consiglio comunale è convocato dal presidente, mediante avvisi scritti, nei termini di cinque giorni per le sedute programmate, di tre giorni per le sedute straordinarie, di 24 ore per motivi di urgenza. La materia è disciplinata in dettaglio dal regolamento per le adunanze consiliari.

Art. 28 - Il consigliere anziano

1. In assenza del presidente e dei vice presidenti, il consiglio è presieduto dal consigliere anziano, che assume i poteri vicari.
2. Il consigliere anziano è il consigliere che ha riportato la maggior cifra individuale eccezione fatta per i candidati sindaci non eletti, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti.
3. In caso di assenza anche del consigliere anziano, le relative funzioni e poteri saranno assunti dal più anziano fra i consiglieri presenti in aula.
4. In ipotesi di contemporaneo impedimento o di contrattempi sopravvenuti propri e dei vice presidenti, il presidente del consiglio può delegare espressamente il consigliere anziano a sostituirlo per specifiche incombenze della sua carica.

Art. 29 - Le commissioni consiliari

1. Il consiglio può istituire nel suo seno, con criterio proporzionale rispetto alla composizione dei gruppi consiliari, le commissioni permanenti con funzioni consultive, nel numero e con le competenze previste dal regolamento per l'organizzazione del consiglio e delle commissioni che ne disciplina il relativo funzionamento.
2. Il consiglio può istituire commissioni speciali, sempre con criterio proporzionale, di studio, d'indagine, di garanzia e controllo, per trattare materie specifiche non comprese fra quelle di competenza delle commissioni permanenti. Ai componenti esterni sono riconosciuti, per quanto compatibili, gli stessi diritti

dei consiglieri in materia di permessi e indennità, secondo quanto disciplinato dal regolamento. Ai componenti esperti è riconosciuta il corrispettivo commisurato alla prestazione professionale resa da definirsi di volta in volta in base alle regole della contrattazione.

3. Le commissioni eleggono il presidente al proprio interno, col metodo dello scrutinio segreto, con voto limitato ad un nome: risulta eletto il maggior votato. Con la stessa procedura, ma con separata votazione, è eletto il vice presidente. La presidenza delle commissioni consiliari aventi funzioni di controllo e garanzia, ove costituite, è attribuita alla minoranza.

4. Ogni commissario può delegare un altro consigliere appartenente allo stesso gruppo consiliare affinché partecipi in sua vece ad una o più sedute della commissione. I gruppi non rappresentati in una commissione possono farvi intervenire un consigliere, con diritto di parola ma senza diritto di voto e senza percepire gettone di presenza.

5. Le commissioni hanno facoltà di richiedere l'intervento, alle proprie sedute, del sindaco e degli assessori e di responsabili delle unità operative del comune.

6. Le commissioni devono esaminare preventivamente le questioni di competenza del consiglio che siano loro rimesse dal sindaco o dall'assessore competente per materia d'intesa col presidente del consiglio. Il regolamento disciplina i tempi entro cui deve essere reso un parere consultivo delle commissioni, oltre il quale la proposta è rimessa all'esame dell'intero consiglio.

7. Devono essere necessariamente oggetto del previo esame delle commissioni competenti gli statuti, i regolamenti, gli atti di indirizzo e di programmazione, i piani, i bilanci ed i conti consuntivi. Le proposte per le quali il presidente ha ricevuto sollecitazioni di convocazione urgente di consiglio comunale, sono iscritte immediatamente all'ordine del giorno e messe a disposizione dei consiglieri almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione.

8. È fatto obbligo agli uffici del comune di fornire alla commissione tutti i dati ed i documenti richiesti dalla presidenza.

9. Ogni commissione durante i lavori è dotata di un segretario tecnico dipendente del comune.

Art. 30 - I gruppi consiliari

1. I consiglieri, in qualsiasi momento lo richiedano, si riuniscono in gruppi politici formati da almeno due componenti. I componenti di ciascun gruppo sono tenuti a far pervenire al presidente la designazione scritta del nominativo del consigliere indicato come capo gruppo.

2. Può essere costituito un gruppo con un solo consigliere quando questi è espressione di una forza politica che ha partecipato all'elezione.

3. Della costituzione di un nuovo gruppo politico se ne prende atto ufficialmente in consiglio comunale nella prima seduta utile.

4. I consiglieri che non aderiscono ad alcuno dei gruppi costituiti fanno parte del gruppo misto, quale che sia il numero degli aderenti.

Art. 31- La conferenza dei capi gruppo

1. ***È istituita presso il Comune di Monserrato la conferenza dei capi gruppo. La conferenza è convocata e presieduta dal presidente del Consiglio.***

2. ***Alla riunione partecipa*** il sindaco o il vice sindaco o l'assessore delegato. Partecipano inoltre, se richiesto dal presidente, i vice presidenti, il ***segretario comunale*** o il suo sostituto o un altro funzionario comunale. La conferenza è convocata dal presidente quando ne fa richiesta motivata il sindaco o almeno due capi gruppo. Il presidente programma i lavori del consiglio, previa consultazione della conferenza dei capi gruppo.

Art. 32 - I consiglieri

1. I consiglieri rappresentano i cittadini del comune ed esercitano le loro funzioni a titolo onorifico e senza vincoli di mandato. Le indennità spettanti al consigliere sono previste dalla legge.

2. I consiglieri hanno il dovere di:
 - a) partecipare alle riunioni del consiglio e delle commissioni di cui fanno parte. La mancata partecipazione a cinque sedute consecutive di consiglio , senza giustificato motivo e in assenza di tempestiva comunicazione al presidente, comporta la decadenza per il consigliere inadempiente. La decadenza è pronunciata dal consiglio, d'ufficio o su istanza di un cittadino elettore, dopo dieci giorni dalla notifica all'interessato della proposta di decadenza ed a seguito di valutazione delle cause giustificative addotte dai consiglieri.
 - b) Continuare ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, anche quando sono cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del consiglio comunale.
 - c) Astenersi dal partecipare alla discussione ed alla votazione degli argomenti nei casi previsti dalla legge.
 - d) *Presentare annualmente e per tutta la durata del loro mandato, copia della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche dell'anno precedente, unitamente alla dichiarazione prevista dall'art. 14 del D.lgs. 33/2013 per la pubblicazione sulla sezione Amministrazione Trasparente.***
3. I consiglieri hanno il potere e diritto di:
 - a) Esercitare il diritto di iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del consiglio, di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
 - b) Ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato, nei modi che sono indicati nel regolamento per l'accesso agli atti.
4. I consiglieri possono dimettersi dalla carica ricevuta mediante presentazione dell'atto formale. Le dimissioni sono irrevocabili e non necessitano di presa d'atto, sono assunte immediatamente dalla data di presentazione dell'atto formale, al protocollo del comune.
5. Entro e non oltre 10 giorni, il consiglio deve provvedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni, quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo a surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio comunale.

Art. 33 - Nomina della giunta

1. Gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio .
2. La nomina dei componenti della giunta è comunicata dal sindaco al consiglio, nella prima seduta successiva alla elezione.

Art. 34 - Composizione della giunta

1. ***La giunta è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da un numero massimo di sei assessori, in rappresentanza di entrambi i sessi, di cui uno nominato vice sindaco dallo stesso sindaco.***
2. Possono essere nominati assessori i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.
3. In caso di assenza o di impedimento del sindaco presiede la giunta il vicesindaco o l'assessore anziano. È vicesindaco l'assessore designato come tale. È assessore anziano il più anziano d'età.

Art. 35 - Incompatibilità e ineleggibilità

1. La carica di assessore è incompatibile con quella di consigliere comunale, pertanto gli assessori partecipano ai lavori del consiglio con la facoltà di prendere la parola e di presentare emendamenti limitatamente alle materie rientranti nel ramo di amministrazione al quale sono preposti e senza diritto di voto.

2. Gli assessori hanno comunque il dovere di partecipare alla seduta del consiglio e delle commissioni attinenti al ramo dell'amministrazione al quale sono preposti. Sono riconosciuti agli assessori tecnici i diritti dei consiglieri ad usufruire dei permessi retribuiti per partecipare alle riunioni del consiglio e delle commissioni a cui sono invitati.
3. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore nella giunta, cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti della stessa lista.
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune.

Art. 36 - Competenze e attività della giunta

1. L'attività della giunta si estrinseca attraverso l'adozione di deliberazioni e si attiene rigorosamente al principio della collegialità, per cui i suoi atti non possono mai essere né ritenersi adottati dai singoli membri. L'esercizio di funzioni eventualmente delegate dal sindaco agli assessori deve sempre rispettare tale principio e non può in alcun modo ledere la competenza del direttore generale, dei dirigenti e/o funzionari e del **segretario comunale e dei responsabili di settore**.
2. La giunta in particolare esercita le seguenti attività:
 - a) Collabora con il sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.
 - b) Compie gli atti che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dal presente statuto, del sindaco, del segretario e dei funzionari.
 - c) Compie atti propositivi e di impulso nei confronti del consiglio al quale, annualmente, è tenuta a riferire sull'attività svolta.
 - d) Adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio comunale .
 - e) Adotta inoltre le deliberazioni relative alle seguenti materie:
 - e.1) Propone l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del consiglio.
 - e.2) Adotta le variazioni al bilancio in via d'urgenza da sottoporre a ratifica del consiglio entro i 60 giorni successivi.
 - e.3) Propone le deliberazioni nelle materie riservate al consiglio, da sottoporre all'esame delle competenti commissioni consiliari.
 - e.4) Approva i programmi esecutivi in base agli indirizzi espressi dal consiglio.
 - e.5) Adotta i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio non espressamente assegnati alla competenza del consiglio comunale, quando ciò non sia stato già assegnato per competenza ai dirigenti e/o ai funzionari.
 - e.6) Approva il regolamento di organizzazione e gestione dell'attività interna ed i disciplinari che non attengono alla sfera di competenza del consiglio comunale.
 - e.7) Indice le consultazioni popolari stabilite dal consiglio comunale.
 - e.8) Approva la costituzione dell'ufficio elettorale rinviando al responsabile **del settore** il compimento dei conseguenti atti gestionali.
 - e.9) Adotta il provvedimento di autorizzazione alla costituzione in giudizio.
 - e.10) Sovrintende alla gestione dei servizi pubblici nel rispetto dell'autonomia del segretario e dei responsabili dei **settori** ai quali compete la gestione dei servizi dell'ente e la direzione funzionale e gerarchica del personale, con le modalità e i limiti previsti dal regolamento;
 - e.11) Amministra, nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento, il demanio ed il patrimonio comunale.
3. La giunta con propria deliberazione provvede a disciplinare ogni aspetto del suo funzionamento.

Art.37 - Partecipazione del segretario

1. Alle sedute della giunta partecipa il **segretario comunale** o, in sua assenza il vice segretario con funzioni consultive, referenti e di assistenza, curando la verbalizzazione.

Art. 38 - Cessazione degli assessori

1. I singoli assessori cessano dalla carica per morte, dimissioni, revoca o decadenza.

2. Le dimissioni dei membri della giunta sono presentate al sindaco e devono essere assunte al protocollo generale del comune. Il sindaco ne prende atto e ne dà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile. Hanno effetto dalla presentazione.

3. Il sindaco può revocare **la delega** a singoli assessori dandone motivata comunicazione al consiglio . La revoca è efficace dal momento in cui è comunicata all'assessore revocato con nota inserita nel protocollo generale del comune. La motivazione dell'atto di revoca deve essere sintetica e riferita al venir meno del rapporto fiduciario. Tale atto è presentato sotto forma di comunicazione al consiglio. **In una delle successive sedute, il sindaco comunica il nominativo del nuovo assessore.**

4. **La decadenza dalla carica di assessore avviene nei casi previsti dalla legge.**

Art. 39 - Doveri degli assessori

1. Nell'esercizio delle attività loro delegate gli assessori sono responsabili verso il sindaco. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno, con atto motivato, informandone immediatamente il consiglio

2. Gli assessori hanno il dovere di concordare con il sindaco le dichiarazioni che intendono rendere, quando tali dichiarazioni impegnino la politica del comune.

3. Ogni azione dell'assessore dovrà essere improntata al dovere di rispettare i principi di unitarietà e coordinamento degli indirizzi politici che hanno come metodo di lavoro la programmazione integrata dei settori d'intervento, previsti nelle linee programmatiche del sindaco.

4. Il comportamento degli assessori deve essere improntato ai principi di imparzialità e buona amministrazione e al rispetto della distinzione di funzioni, competenze e responsabilità tra organi politici e dirigenti .

5. Ogni assessore ha il dovere di astensione nei casi previsti dalla legge.

Art. 40 - Il sindaco

1. Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione comunale. Ha la rappresentanza generale e legale dell'ente.

2. Convoca e presiede la giunta. Nel giorno del primo insediamento del consiglio presta giuramento davanti al consesso, di osservare lealmente la costituzione italiana. Il suo distintivo è la fascia tricolore con lo stemma della repubblica e lo stemma del comune che, nelle occasioni ufficiali, porta a tracolla.

3. Nella sua qualità di capo dell'amministrazione, svolge le seguenti attività:

a) Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti, mediante l'emanazione di direttive e istruzioni per indirizzare l'azione gestionale della **struttura** amministrativa.

b) **Nomina e revoca gli assessori, fra cui il vice sindaco, attribuendo o revocando agli stessi le deleghe per materia di competenza.**

c) **Comunica al Prefetto i decreti di attribuzione delle deleghe assessoriali**

d) Nomina i componenti delle commissioni che non sono di competenza del consiglio comunale.

e) **Nomina il segretario comunale scegliendolo tra gli iscritti nell'apposito Albo di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 267/2000.**

- f) Revoca il **segretario comunale** con provvedimento motivato, per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione di giunta, secondo quanto previsto dall'articolo **100 del D.Lgs. 267/2000**.
- g) Conferisce le funzioni di direttore generale al **segretario comunale** nelle ipotesi di cui all'articolo **108, comma 4, del D.Lgs. 267/2000**.
- h) ABROGATO
- i) Stipula gli accordi di programma ai sensi dell'articolo **34 del D.Lgs. 267/2000**.
- j) Esercita le funzioni attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, assegnando i relativi compiti ai dirigenti e/o funzionari.
- k) Sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite al comune .
- l) Coordina, riorganizza sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e nell'ambito dei criteri adottati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici servizi, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio.
- m) Provvede con proprio decreto alla nomina , alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
- n) **Nomina i Responsabili dei settori, attribuisce e definisce gli incarichi Dirigenziali, quelli di collaborazione esterna e ad alto contenuto di professionalità, nell'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti dalle norme di legge, dallo Statuto e dal Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.**
- o) Dispone con proprio decreto, sentito il segretario e/o il direttore generale, i trasferimenti interni da un settore all'altro dei responsabili **di settore** .
- p) ABROGATO
- q) Rappresenta in giudizio il comune salvo le competenze attribuite al dirigente e/o funzionario per le azioni possessorie ed i provvedimenti cautelativi.
- r) Con proprio decreto incarica il legale chiamato a tutelare gli interessi del comune nelle sedi giurisdizionali rinviando al responsabile dell'ufficio contenzioso gli adempimenti gestionali conseguenti.
- 4. Adotta gli atti di sua competenza sia in veste di ufficiale di governo, ai sensi dell'articolo 54 del D.Lgs. 267/2000 che di rappresentante della comunità locale ai sensi dell'articolo 50 del D.Lgs. 267/2000, tra cui:**
- a) Sovrintende alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti elettorali, di leva e statistica.
- b) **In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, o in situazioni di grave incuria, degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, emana ordinanze contingibili e urgenti, in qualità di rappresentante della comunità locale.**
- c) Sovrintende allo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza, attribuite dalle leggi.
- d) Sovrintende alla vigilanza del territorio per quanto riguarda la sicurezza e l'ordine pubblico informandone il prefetto.
- e) **In qualità di ufficiale di governo adotta provvedimenti contingibili e urgenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.**
- f) **In caso di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico, o per motivi di sicurezza urbana, può modificare l'orario degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici.**

5. Tutte le funzioni di cui ai commi precedenti rimangono in capo al sindaco, salvo che leggi speciali non le abbiano attribuite ai dirigenti e/o funzionari dell'ente.

6. Il sindaco cessa dalla carica per dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso, secondo quanto previsto dall'articolo **53 del D.Lgs. 267/2000**. **Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio**

Art. 41 - Mozione di sfiducia

1. *Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica a seguito di mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco. La mozione deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio comunale è sciolto e si provvede alla nomina di un commissario.*

Art. 42 - Il vice sindaco

1. *Il vice sindaco sostituisce il sindaco, anche quale ufficiale di governo, in caso di sua assenza, impedimento temporaneo nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle sue funzioni come previsto dalle norme di Legge. In caso di impedimento o assenza del vice sindaco, provvede l'assessore più anziano d'età.*

2. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco le funzioni sono svolte dal vice sindaco, sino all'elezione del nuovo sindaco.

TITOLO VI

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

Art. 43 - I principi per la *programmazione dei fabbisogni del personale, l'organizzazione e gestione del personale*

1. Le disposizioni del presente titolo stabiliscono, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna, le norme fondamentali dell'organizzazione del comune, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. Le finalità fondamentali che l'ente deve perseguire con l'organizzazione degli uffici e dei servizi, attraverso l'adozione del previsto regolamento da parte della giunta comunale, **nel rispetto dei criteri generali fissati dal consiglio, sono:**

- a) Esaltazione della posizione di servizio alla comunità monserratina propria di ogni attività pubblica, accrescendo l'efficienza dell'ente in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei paesi dell'Unione Europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici.
- b) Realizzazione della migliore utilizzazione delle risorse umane curando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, garantendo pari opportunità alle lavoratrici e ai lavoratori e applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato.
- c) Separazione dei poteri tra organi elettivi (consiglio, giunta, sindaco) cui competono l'attività di indirizzo e controllo e gli organi di gestione **segretario comunale**, direttore generale (se nominato) dirigenti o responsabili di **settore**, ai quali è attribuita la gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro.

3. L'amministrazione comunale nel rispetto dei principi fissati dalla legge determina la propria dotazione di risorse umane secondo criteri di professionalità e responsabilità. La giunta in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e degli obiettivi specifici del programma politico del sindaco, col solo limite derivante dalle disponibilità finanziarie, oltre alle professionalità individuabili nelle categorie economiche di cui al contratto collettivo di lavoro del **comparto Funzioni Locali, può avvalersi, all'interno del proprio organico, di dirigenti, quali figure apicali per una ottimale direzione manageriale delle principali aree della struttura dell'ente.**

4. L'attività di gestione dovrà fondarsi su principi di autonomia organizzativa che fa propri i modelli organizzativi introdotti dalla cultura manageriale improntata al governo degli strumenti operativi, al presidio della complessità aziendale, alla qualità dei servizi, all'attenzione al cittadino come utente. Con l'ordinamento degli uffici e dei servizi e gli atti esecutivi o collegati, l'amministrazione disciplina:

- a) Le modalità di razionalizzazione dei processi produttivi, secondo logiche di semplificazione amministrativa delle procedure.
- b) Le modalità di gestione delle risorse, umane finanziarie e tecnologiche, secondo modelli direzionali per obiettivi, d'orientamento al tempo, per assolvere al meglio, in termini di efficacia ed efficienza, sia alle funzioni proprie, di cui detiene la titolarità, che a quelle attribuite dallo Stato e dalla Regione.
- c) Le modalità di controllo della gestione e i criteri di valutazione dei dirigenti attraverso il nucleo di valutazione.
- d) La definizione secondo criteri di flessibilità dei profili professionali indispensabili, dell'ambito e dell'ordine gerarchico e di parità delle posizioni di responsabilità, in relazione alle competenze assegnate.
- e) L'individuazione degli strumenti operativi attraverso i quali assicurare meccanismi di programmazione e controllo, di comunicazione interna, di integrazione e coordinamento, delle strategie e delle tecniche di ottimizzazione dell'utilizzo e gestione delle risorse umane.

Art. 44 - Il segretario comunale

1. Il **segretario comunale** svolge le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. È scelto dal sindaco, **dal quale dipende funzionalmente**, fra coloro **che hanno i requisiti e risultano iscritti nell'apposito albo di cui all'articolo 98 del D.Lgs. 267/2000 secondo le procedure indicate dall'agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari, dalla quale dipende organicamente**. Dopo la cessazione del mandato del sindaco, continua a svolgere le sue funzioni fino alla riconferma o alla nomina del nuovo segretario.

3. **Può essere revocato con provvedimento motivato del sindaco, previa deliberazione della giunta per violazione dei doveri d'ufficio.**

4. Nel rispetto delle norme e dei principi fissati dalla legge sull'ordinamento delle autonomie locali, l'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina nel dettaglio le funzioni e competenze del segretario in assenza del direttore generale.

5. Per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, il sindaco **può nominare il vice segretario. La funzione è attribuita ad un funzionario dell'ente, di livello apicale, in possesso dei requisiti di legge richiesti per l'accesso al concorso per segretario comunale.**

6. Il **segretario comunale** può delegare al vicesegretario, dal quale è coadiuvato, il compimento di atti di sua competenza, nei limiti fissati dalla legge.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi disciplina le modalità di incarico delle funzioni di direttore generale al **segretario comunale**.

Art. 45 - Responsabili di settore

1. **Il sindaco individua e nomina i responsabili di settore scegliendoli tra il personale in possesso dei requisiti, attribuendo agli stessi le competenze previste per legge e tutte quelle stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi. L'ordinamento degli uffici e servizi disciplina nel dettaglio le competenze afferenti ai responsabili di settore.**

Art. 46 - Incarichi esterni

1. La copertura dei posti di responsabile di **settore** ove è richiesta alta specializzazione può avvenire mediante contratto di diritto privato, **con durata non superiore al mandato elettivo del sindaco in carica, rinnovabili una sola volta.**
2. **Il sindaco sottopone alla decisione della giunta la proposta di nomina e, successivamente, procede con proprio atto al conferimento dell'incarico.**
3. Gli incarichi di cui ai commi precedenti sono attribuiti a persone in possesso di specifica e documentata competenza ed esperienza direttamente connessa con l'attività da svolgere.
4. **ABROGATO**
5. In caso di inosservanza delle disposizioni statutarie e delle direttive, o di risultato negativo della gestione, il sindaco può disporre sentito l'interessato, su eventuale parere del segretario e, previa delibera della giunta, l'interruzione anticipata del rapporto, con provvedimento motivato.

Art. 47 - Esercizio di poteri sostitutivi -

1. Il segretario, su richiesta del sindaco e previa diffida, ha la facoltà di adottare ed attuare in via sostitutiva gli atti che, nell'esercizio dei poteri conferitigli dallo statuto, avrebbe dovuto compiere un responsabile di settore.
2. Il responsabile di settore previa diffida, ha la facoltà di adottare ed attuare in via sostitutiva gli atti che, nell'esercizio dei poteri conferitigli dallo statuto avrebbe dovuto compiere un responsabile di procedimento .
3. L'esercizio del potere di sostituzione non preclude l'attivazione delle procedure per l'accertamento della responsabilità disciplinare.

Art. 48 - Procedimento disciplinare

1. Il procedimento disciplinare e le relative sanzioni sono regolati dal contratto collettivo di lavoro, secondo i principi delle norme generali in materia.
2. Il regolamento interno disciplina nel dettaglio il procedimento.

TITOLO VII

SERVIZI E FORME ASSOCIATIVE

Art. 49 - Piano generale dei servizi

1. Il consiglio approva, anche su base pluriennale, il piano generale dei servizi pubblici svolti dal comune. Il piano deve indicare: l'oggetto, le dimensioni e le caratteristiche dei servizi, la forma di gestione previa valutazione comparativa per il suo esercizio, le dotazioni patrimoniali e di personale, le finalità che si intendono perseguire attraverso la gestione dei singoli servizi ed il piano finanziario di gestione e di investimenti.
2. Il piano generale dei servizi viene allegato alla relazione previsionale e programmatica.

Art. 50 - Servizi pubblici comunali

1. **Per la gestione dei servizi pubblici locali il comune applica le norme di cui all'articolo 112 e seguenti del D.Lgs. 267/2000.**

2. La scelta delle forme di gestione da adottare viene effettuata dal consiglio comunale, con modalità stabilite dalla legge. Il consiglio comunale, sulla base del piano generale dei servizi, delibera l'assunzione della gestione di un nuovo servizio, specificando adeguatamente nell'azione:

- a) la relazione tra l'oggetto del servizio e le esigenze economiche e sociali della collettività locale;
- b) le dimensioni economiche ed organizzative del servizio;
- c) le ragioni tecniche ed economiche in caso di concessione a terzi;
- d) le ragioni economiche ed imprenditoriali in caso di gestione per azienda speciale;
- e) le ragioni di opportunità sociale in caso di gestione attraverso istituzione;
- f) le ragioni che giustificano l'intervento di altri soggetti tramite società di capitali anche a non prevalente partecipazione comunale.

3. La soppressione o la revoca del servizio è disposta dal consiglio comunale con le medesime modalità previste dal presente articolo, per quanto compatibili e fatte salve le disposizioni di legge e i diritti dei terzi.

Art. 51 - Gli amministratori

1. Gli amministratori degli organismi di gestione di cui al precedente articolo, vengono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale nei termini previsti dalla legge.

2. Nel caso che gli amministratori o rappresentanti debbano essere scelti tra i consiglieri comunali provvede il consiglio.

3. Gli amministratori devono operare in conformità alle direttive impartite dal consiglio e riferire allo stesso sul proprio operato con cadenza semestrale.

4. Gli amministratori che non adempiano ai loro doveri o alle loro funzioni sono revocati dal consiglio a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, a seguito di proposta motivata sottoscritta da almeno 1/3 dei consiglieri e notificata dal messo comunale agli interessati con assegnazione di un termine di almeno 10 giorni per le controdeduzioni.

Art. 52 - Costituzione e partecipazione a società

1. Il comune, nel costituire o nel partecipare a società di capitali, si uniforma alla distinzione tra le responsabilità di indirizzo e controllo e quella di gestione, nonché alla trasparenza dei rapporti finanziari.

2. La delibera consiliare di assunzione del servizio riporta i criteri per la ripartizione del potere di nomina degli amministratori, secondo gli accordi raggiunti tra gli Enti partecipanti.

3. La giunta svolge la fase istruttoria precedente la partecipazione alla società di capitali su incarico del consiglio, secondo modalità stabilite dal regolamento consiliare.

4. Il sindaco sottoscrive con le società partecipate appositi accordi di programma, approvati dal consiglio comunale, che fissano gli obiettivi da raggiungere e gli obblighi reciproci tra comune e società.

5. Gli accordi di cui al comma precedente sono vincolanti per gli amministratori.

6. Ai sensi **delle norme in materia di incompatibilità e ineleggibilità di cui al D.lgs. 267/2000**, i consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

7. Le modalità di elezione e/o nomina sono stabilite dal regolamento di funzionamento del consiglio comunale.

Art. 53 - Istituzioni e aziende speciali

1. Le istituzioni e le aziende speciali, i cui caratteri sono disciplinati dalla legge, vengono costituite con delibera del consiglio comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Lo statuto dell'azienda speciale e il regolamento dell'istituzione vengono approvati dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Il regolamento dell'istituzione disciplina l'organizzazione, il funzionamento ed i controlli sull'attività.
4. Sono organi dell'istituzione o dell'azienda speciale:
 - a) Il presidente;
 - b) Il consiglio di amministrazione, formato dal presidente e da quattro membri, che non debbono appartenere al consiglio comunale;
 - c) Il direttore.
5. Il direttore dell'istituzione e quello dell'azienda speciale sono nominati con contratto quinquennale di diritto privato in base alle disposizioni dello statuto dell'azienda che può prevedere anche la figura del vice direttore da nominare su conforme parere del direttore.
6. L'istituzione opera con il personale assegnato dal comune e può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato o aventi fini sociali.
7. Il bilancio annuale e pluriennale e le relative variazioni, i programmi generali e settoriali, il conto consuntivo delle istituzioni, delle aziende speciali degli Enti dipendenti o partecipati o dei consorzi ai quali il comune partecipa, sono trasmessi alla giunta comunale e vengono discussi ed approvati dal consiglio comunale contemporaneamente al bilancio ed al conto consuntivo del comune.
8. Il personale dell'azienda speciale si rinvia allo statuto della stessa.
9. Ogni azienda speciale è tenuta a istituire al suo interno strutture per l'analisi preventiva costi - benefici e per il successivo controllo di gestione, analogamente a quanto previsto per la struttura amministrativa comunale. Gli indici di prestazione devono essere inseriti nella relazione allegata al conto consuntivo.

Art. 54 – Concessioni

1. Le concessioni a terzi di gestione di servizi pubblici, adeguatamente motivate, devono avere una durata commisurata alle spese di investimento richieste al concessionario, da valutarsi attraverso un quadro economico-finanziario certificato, con modalità stabilite dal regolamento consiliare e, eventualmente, dal regolamento di contabilità.
2. Il capitolato accessivo alla concessione disciplina modalità, procedure, controlli, potere di emanare direttive e loro vincolatività da parte dell'amministrazione comunale, nonché le facoltà di recesso e di riscatto.

Art. 55 - Forme associative

1. Il comune può adottare forme associative per la gestione dei servizi pubblici. Tali forme sono:
 - a) le convenzioni;
 - b) i consorzi;
 - c) gli accordi di programma.
2. Il comune può stipulare con altri enti locali convenzioni con le modalità previste dalla legge e dal regolamento.
3. Il comune può costituire con altri enti locali consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste dalla legge e dal regolamento.
4. Il sindaco può promuovere la conclusione di accordi di programma ai fini e con le modalità previste dalle leggi e dal regolamento.
5. Il comune può anche aderire agli accordi di programma promossi da altri soggetti pubblici.
6. Agli amministratori delle forme associative di cui al presente articolo, nominati dal comune si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dallo statuto per gli amministratori degli organismi di gestione dei servizi comunali, comunque denominati
7. Al personale delle forme associative di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge, dal presente statuto e dal regolamento organico, per il personale dell'ente

nonché, ove necessario e possibile, dallo statuto delle aziende speciali e dal regolamento delle istituzioni per il rispettivo personale.

TITOLO VIII

CONTROLLI INTERNI, CONTABILITÀ E FINANZA

Art. 56 - Il collegio dei revisori

1. Il consiglio provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti ai sensi della Legge Regionale 4 febbraio 2016, n.2, avente ad oggetto "Riordino del sistema delle autonomie locali della Sardegna" la quale, all'articolo 36 disciplina il sistema di nomina dei revisori dei conti degli Enti Locali. I revisori dei conti sono individuati con il sistema dell'estrazione pubblica, attingendo da un elenco predisposto dall'Assessorato Regionale degli enti locali, finanze e urbanistica ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 14/35 del 23.03.2016 con cui sono stati adottati i criteri per la redazione dell'elenco dei revisori degli enti locali, nonché le modalità di estrazione e l'organo abilitato ad effettuarla.

2. Non sono eleggibili all'ufficio di revisore dei conti i consiglieri e gli assessori comunali, i loro parenti e affini entro il quarto grado e coloro che sono legati al comune da un rapporto di prestazione d'opera retribuita.

3. Il collegio dei revisori, in conformità alla legge, allo statuto ed al regolamento di contabilità, svolge compiti di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune. Controlla periodicamente l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà del comune e verifica, ogni bimestre, la consistenza di cassa. Collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo e, in particolare, redige la relazione di accompagnamento al conto consuntivo, con la quale è attestata la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

4. Su richiesta del consiglio, fornisce relazioni circa l'individuazione delle migliori forme di gestione dei servizi comunali. Ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti del comune.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo o dall'albo, oppure la mancata partecipazione a due riunioni consecutive del collegio, comportano la decadenza dall'ufficio.

6. Il funzionamento del collegio dei revisori ed il compenso dei suoi componenti **sono stabiliti** con il regolamento di contabilità.

7. L'incarico di revisione legale dei conti dura tre anni ed è rinnovabile una sola volta. Il consiglio, comunale ha facoltà di rinnovarlo per un secondo mandato senza procedere all'estrazione di cui all'articolo 36 della L.R. 2/2016. Nell'eventualità del rinnovo, non è ammesso il rinnovo parziale dell'organo. Per la composizione del collegio dovranno essere rispettate le quote di genere, con almeno una presenza per genere. Il revisore che abbia già svolto due mandati consecutivi presso il medesimo ente locale può essere nuovamente nominato nello stesso ente a condizione che sia decorso un periodo di almeno tre anni dalla scadenza dell'ultimo incarico. In caso di decesso, rinuncia e decadenza di un revisore, lo stesso deve essere sostituito entro sessanta giorni. Il nuovo revisore resta in carica fino alla conclusione del mandato triennale del collegio.

8. Ogni revisore, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, deve riferirne immediatamente per iscritto al consiglio .

9. **ABROGATO**

Art. 57 - Il controllo di gestione

1. **Con provvedimento della giunta comunale** viene costituita la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione, al fine della verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, della congrua utilizzazione delle risorse e della rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio.

2. La struttura può essere integrata da esperti esterni e / o istituti specializzati.
3. Il controllo di gestione deve essere svolto in riferimento ai singoli servizi, verificando in maniera complessiva e per ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.
4. Le modalità di esercizio del controllo di gestione, i rapporti della struttura operativa con la giunta ed il consiglio ed i provvedimenti da adottare in caso di previsione di disavanzo d'amministrazione sono indicati nel regolamento di contabilità **e in quello specifico per i controlli interni.**

Art. 58 - Attività contabile

1. La politica di bilancio del comune è rivolta a garantire ai cittadini, in via prioritaria, i servizi sociali necessari.
2. La disciplina della contabilità comunale è stabilita, nel rispetto delle leggi dello Stato, dello statuto e del regolamento di contabilità.
3. Il consiglio comunale, **sulla base dei principi stabiliti dal presente statuto, e con le modalità stabilite nel previsto regolamento di cui all'articolo 38, comma 2 del d.lgs. 267/2000, delibera** il bilancio di previsione redatto in termini di competenza e di cassa, accompagnato **dal Documento Unico di Programmazione – DUP**, e dagli altri documenti previsti, secondo le norme di legge.
4. Il regolamento di contabilità disciplina, in conformità alle leggi vigenti e allo statuto, tutti gli aspetti della contabilità comunale.
5. Gli uffici preposti all'amministrazione contabile dell'ente applicano un sistema di pianificazione e controllo basato sul metodo di contabilità analitica e collaborano con l'ufficio per il controllo interno della gestione.
6. Il bilancio pluriennale esprime la coerenza amministrativa e finanziaria degli strumenti di programmazione del comune e costituisce il presupposto formale ed amministrativo dei piani finanziari del comune e del piano generale dei servizi.
7. Il conto consuntivo, al quale è allegata una relazione della giunta che esprime le valutazioni di efficienza e di efficacia dell'attività svolta, comprende il conto economico ed il conto patrimoniale ed è approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 59 - Attività finanziaria

1. Nell'ambito della finanza pubblica, il comune, conformemente alla legge, è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il comune è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, tasse e tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in relazione alla sua capacità contributiva, tasse e tariffe adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

Art. 60 - Nucleo di valutazione

1. È istituito il nucleo di valutazione per il controllo interno.
2. Il regolamento adottato dalla giunta comunale disciplina in dettaglio le modalità ed i criteri del controllo interno ai fini di management pubblico, adattando al comune la legislazione vigente in materia.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 61 - Abrogazione delle norme incompatibili

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto sono abrogate tutte le norme dei regolamenti comunali incompatibili con le disposizioni dello stesso.

2. **Le leggi dello Stato e della Regione Autonoma della Sardegna** che incidono direttamente sulle materie disciplinate dal presente statuto prevalgono. **Entro 12 mesi** dall'entrata in vigore di **nuove** leggi lo statuto è adeguato a cura del consiglio comunale con l'osservanza delle norme di cui all'articolo **6 del D.Lgs. 267/2000**.

Art. 62 - Approvazione e modifiche dello Statuto

1. L'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche sono deliberate dal consiglio in prima votazione con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, si procede a ripetere la votazione in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e, lo Statuto, è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, compreso il sindaco.

2. Lo Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e all'albo pretorio on line del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato, dal Sindaco, unitamente alle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.

Art.63 - Norma di chiusura

1. Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento, in quanto compatibili, alle norme delle leggi sugli enti locali.

Art. 64 - Entrata in vigore

1. Per le parti riformulate il presente Statuto entra in vigore **decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio on line dell'Ente**.

2. Il Segretario Comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Il Segretario Comunale attesta che il presente Statuto in conseguenza delle modifiche approvate con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 20/12/2023 entra in vigore il 27/01/2024